

Comune di Marcheno

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 03 del 20/02/2024

OGGETTO: Richiesta di parere sulla proposta di deliberazione al Consiglio :
APPROVAZIONE ACQUISIZIONE SANANATE DELLE AREE DI PROPRIETA' PRIVATA CENSITE CATASTALMENTE AL FG. 13 PARTICELLE 116, 119 E 145 DEL NCT COMUNE CENSUARIO DI MARCHENO (EX SCUOLA CESOVO), AI SENSI DELL'ART. 42 BIS DEL D.LGS 327/2001

Il Revisore ha esaminato, in data odierna, la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale inviata insieme alla richiesta di espressione del parere dello stesso Collegio in data 31 ottobre scorso.

In via preliminare, si osserva che "la decisione se procedere o meno all'acquisto dell'immobile indicato nella richiesta di parere attiene al merito dell'azione amministrativa e rientra, ovviamente, nella piena ed esclusiva discrezionalità e responsabilità dell'ente". (Delibera 49/2016 Corte dei Conti Sezione Lombardia).

Si aggiunge che l'art. 239 del TUEL 267/2000 non prescrive che nel procedimento "a monte" della stipula del contratto di acquisizione dell'immobile debba essere acquisito il parere dell'Organo di Revisione, nè tale obbligo è prescritto dai regolamenti e dallo Statuto dell'Ente.

Chiarita dunque la non sussistenza di tale obbligo ai sensi di legge, è doveroso richiamare, da parte del Revisore, la disciplina generale sulle funzioni dell'organo di revisione, in particolare per quanto riguarda l'attività di salvaguardia dell'indebitamento dell'ente, che però in questa fattispecie non risulta essere aggravato.

Si rileva, in un'ottica di collaborazione al Consiglio Comunale, che la documentazione risulta completa e ricevuta in tempi sufficienti a consentire una valutazione tecnico/economica appropriata del merito dell'operazione, che, si ribadisce, compete in via esclusiva all'Amministrazione.

Si suggerisce al Consiglio Comunale di analizzare i termini dell'operazione nel suo complesso, e ritiene indispensabile richiamare, in questa fase del procedimento avviato dal Comune, norme e principi che stanno alla base della buona amministrazione e che devono informare costantemente l'attività dell'Ente: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il rispetto dei limiti di indebitamento previsti dall'art. 204 del TUEL 267/2000, osservando che il ricorso all'indebitamento da parte degli Enti Locali, fermi restando i limiti e le condizioni poste dall'art. 119 della Costituzione e dalla legislazione primaria è specificatamente disciplinato dagli artt. 202 e seguenti del TUEL. In particolare l'art. 202 del TUEL prevede che esso sia ammesso esclusivamente nelle forme previste dalla legge e per la realizzazione di investimenti.

L'art. 203 subordina il ricorso all'indebitamento all'iscrizione dei relativi stanziamenti nel bilancio di previsione.

L'art. 204 definisce i limiti al ricorso all'indebitamento ovvero l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui contratti in precedenza, non può superare il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione di mutui.

In tale contesto assumono rilevanza anche i parametri di deficitarietà individuati con il DM 28 dicembre 2018 con decorrenza 2019, il cui rispetto risulta essenziale ai fini della valutazione circa la sussistenza, o meno di situazioni strutturali di squilibrio.

Si aggiunga che, a prescindere dal rispetto dei limiti sopra indicati e degli altri vincoli di finanza pubblica, le politiche di investimento dell'Ente richiedono una valutazione complessiva della situazione economico finanziaria e debitoria dello stesso, che tenga conto della sostenibilità dell'indebitamento, e quindi della capacità di fronteggiare i relativi oneri finanziari con risorse di carattere ricorrente, sia nell'attualità, sia in un'ottica prospettica.

Si sollecita inoltre l'attenzione sugli effetti economico finanziari dei prevedibili costi futuri di gestione, nonché di quelli che al momento non è possibile valutare, per quanto di conoscenza.

In relazione a quanto sopra evidenziato, il Collegio, ai sensi della normativa vigente, non esprime un proprio parere sulla deliberazione in oggetto, ma ribadisce la massima attenzione agli equilibri di bilancio.

L'ORGANO DI REVISIONE